



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 19 del 13.6.2014

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [REDACTED] - Martina Franca.

L'anno 2011 addì Tredici del mese di Giugno in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	x	
Ignone Antonio - Esperto	x	
Erriquez Giuseppe - Esperto	x	
Porta Giovanni - OO.SS.	x	
Ribezzo Pasquale- Esperto		x
Pellè Cosimo - Esperto	x	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	x	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	x	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro	x	
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	x	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. 122/92;
- Vista la L.R. n. 28/2009;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Taranto;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 17.7.2009, il Sig. [REDACTED] con sede in Martina Franca, comunicava all'Albo Imprese Artigiane di Taranto, l'avvio di attività artigianale in sede fissa, a far data dal 15.7.2009;
- Successivamente all'iscrizione, in data 11.11.2009, la C.P.A. avviava le procedure previste al D.P.R. N. 313/02, art. 39, instaurando contraddittorio con l'istante;
- In data 13.5.2010, la C.P.A. di Taranto, procedeva alla cancellazione d'ufficio della ditta dall'Albo Imprese Artigiane, far data dal 1.1.2006, informando l'interessato, del divieto alla prosecuzione dell'attività, con nota n. 12718 del 18.5.2010;
- In data 15.7.2010, veniva proposto ricorso a questa Commissione, motivando in diritto l'erronea applicazione dell'art. 7, lett. b) L. 122/92, in fatto la mancata considerazione, da parte della C.P.A., delle motivazioni contenute in uno specifico documento presentato, benché reiettivo dello stesso;

Ritenuto che:

- La Commissione ha ben agito nel caso di specie e, quanto sostenuto in diritto, è confutabile attraverso la documentazione in atti, mentre in fatto, è valido per la C.P.A. il dispositivo dell'atto prodotto;

In data 20.5.2011, è stata trasmessa dal ricorrente, ulteriore documentazione a supporto del ricorso, che supera le cause ostative ai fini dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;

Confermata la relazione istruttoria;

P.Q.M.

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] con sede in Martina Franca.
- Il presente atto è redatto ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente provvedimento è composto di n. 2 facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)

Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchichi)